

PER LA **RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA**
TERREMOTO DELL'AQUILA
LEGGE DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE
PER I TERRITORI COLPITI DA DISASTRI NATURALI

BREVE TESTO DI SPIEGAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI
INIZIATIVA POPOLARE

La legge di iniziativa popolare nasce dalla necessità dei cittadini aquilani di gestire il post - terremoto con regole certe, previste per legge e non soggette ad ordinanze più o meno convenienti e urgenti, normalmente in deroga a leggi e norme esistenti già nella giurisprudenza italiana.

Contemporaneamente, con un pizzico di presunzione, si è pensato ad una legge che potesse regolare tutto il post - emergenza di qualsiasi disastro naturale, fin troppo frequenti in Italia, e tutti gestiti con una politica commissariale e d'emergenza, terreno in cui le irregolarità e il pericolo di infiltrazioni malavitose prosperano.

Infatti, nei primi articoli della legge (art. 1 – 6) si riconduce tutta la gestione a strutture esistenti e previste dalla Costituzione, sindaci e presidenti di provincie e regioni, coordinate nel Comitato di gestione istituzionale, costruito in maniera ponderata tra tutti gli organi coinvolti. Il Comitato di gestione sovrintende e coordina tutte le operazioni necessarie, controlla e informa i cittadini colpiti da un disastro naturale o ambientale di tutto quanto venga posto in essere nell'ambito della gestione post – emergenza. Si prevede l'accordo di programma quadro che è di fatto lo strumento operativo per mezzo del quale il Comitato di gestione istituzionale applica le determinazioni necessarie agli interventi.

Nei successivi articoli (art. 7 – 8) vengono regolati gli Interventi e la loro pianificazione; nella legge sono specificatamente quelli relativi alla ricostruzione, ma possono essere modificati per ogni altra eventualità.

Negli articoli seguenti (art. 9 – 14) sono riportate tutte le previsioni normative per la ricostruzione degli immobili, sia di privati che pubblici, artistici, nell'ottica della massima sicurezza antisismica, del risparmio energetico, dell'eco – sostenibilità, con

divieto di occupazione di nuovi spazi al fine di evitare una cementificazione ed uno sfruttamento del territorio, nel rispetto della socialità e della storia sociale del tessuto urbano; prevede, altresì, la ricostruzione totale del patrimonio immobiliare anche facendo ricorso allo strumento pubblico (surroga da parte dei comuni) in caso di proprietario inadempiente. Estende l'applicazione della Legge 717/1949 (Legge del 2%) per l'abbellimento dei palazzi pubblici anche alle scuole ed alle università, in ogni caso sotto il controllo della Sovrintendenza B.A.A.S.

L'articolo 15 contiene tutte le norme economico – fiscali che, applicandosi automaticamente in caso di disastro ambientale e naturale, consentono alle comunità colpite di poter ripristinare le attività economiche e produttive, mantenere e rilanciare l'occupazione, regolare gli adempimenti fiscali, mediante l'immediata sospensione del pagamento di imposte, tasse e contributi, anche al fine di consentire una maggiore disponibilità finanziaria sia per far fronte alle necessità di sostentamento, sia per rilanciare l'economia dei consumi; viene estesa ai congiunti delle eventuali vittime la normativa prevista dalla L. 407/1998. Viene istituito un calmiere per i prezzi delle locazioni.

L'articolo 16 prevede le norme necessarie per consentire ai Comuni colpiti da eventi disastrosi di sopportare le minori entrate tributarie con anticipazioni e svincoli dal patto di stabilità, al fine di consentire agli Stessi la possibilità di attrezzarsi e offrire i servizi ai cittadini, necessari per il ritorno alla normalità.

L'articolo 17 stabilisce la copertura finanziaria necessaria a compensare i maggiori costi necessari per la ricostruzione, gli indennizzi ai privati ed alle attività produttive, i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti ai Comuni dei trasferimenti erariali, facendo ricorso ad un contributo di solidarietà da applicarsi ai redditi più elevati. Stabilisce anche la formazione di un fondo permanente per la prevenzione alimentato dalla maggior imposizione sui redditi di capitale e sui redditi di natura diversa finanziari.

L'articolo 18 istituisce un organismo di controllo da parte dei cittadini al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni poste in essere dal Comitato di gestione istituzionale e da tutti gli organismi coinvolti nella ricostruzione immobiliare, economica e sociale delle comunità colpite.

Infine, nell'articolo 19 si prevede una norma di carattere generale tesa ad evitare, o quanto meno a limitare, in futuro effetti disastrosi a seguito di eventi naturali anche di portata eccezionale, mediante investimenti nella prevenzione, protezione ed educazione della cittadinanza.

La legge, costruita su piattaforma wiki, ha ricevuto il contributo di chiunque avesse da proporre argomenti per la costruzione della stessa. E' stata, pertanto, scritta da cittadini sulla base di confronto e discussioni.